

scritta al contraente). I titoli resteranno in tal caso vincolati alla relativa polizza. In caso di estrazione, la polizza, per la parte corrispondente, resterà in vigore alle Condizioni Generali, in contanti.

5°) I contratti fino a L. 10.000 sono stipulati senza visita medica e soggetti ad un periodo di carenza di un anno. In caso di morte dell'assicurato durante detto periodo sarà rimborsato il premio pagato.

6°) Sono valide le Condizioni Generali di Polizza salvo le deroghe di cui agli artt. precedenti e salvo quanto stabilito dal R. D. L.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere le suddette condizioni.

III - Convenzione stipulata con la Società An. Credito e Previdenza - Agenzia speciale dell'I. N. A., per la gestione della Mutua Previdenza -

Il Direttore Generale fa presente che con convenzione del 20 agosto c.a., approvata dai Ministeri delle Corporazioni e delle Comunicazioni, nonché dall'Ispezione del Credito e Risparmio, la Mutua